



## LEGGE REGIONALE (N. 14)

approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 2 ottobre 2013

-----

<<Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012  
concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti>>

-----

## LEGGE REGIONALE N. (14)

<<Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti>>

## Art. 1

*(Disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria)*

1. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2013 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2014, e in caso di incapienza, a valere sui fondi di parte corrente gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali; solo in caso di incapienza anche di questi, sono chiesti al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.

2. Nell'anno 2013, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2013 e la previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 1 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione dei dati elaborati dal Ministero competente e sulla base di questi:

a) prende atto e individua la quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;

b) individua gli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale.

4. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 3 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.

## Art. 2

*(Modifiche alla legge regionale 27/2012 e alla legge regionale 6/2013)*

1. All'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

## LEGGE REGIONALE N. (14)

<<Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti>>

a) il comma 33 è sostituito dal seguente:

<<33. Nell'anno 2013 le assegnazioni di cui all'articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), introitate nel bilancio regionale, sono trasferite ai Comuni, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.>>;

b) i commi da 34 a 40 sono abrogati;

c) al comma 41 le parole <<maggior gettito>> sono sostituite dalle seguenti: <<gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del citato articolo 14>>;

d) i commi 44 e 45 sono sostituiti dai seguenti:

<<44. Le risorse accantonate ai sensi del comma 4 sono assegnate d'ufficio entro il 2013 a favore dei Comuni in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui al comma 8. Sono liquidate in un'unica soluzione, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'eventuale importo di cui al comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42, successivamente alla trasmissione alla Regione, da parte del Ministero, dei dati relativi al gettito TARES 2013 e all'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.

45. In caso di incapienza delle risorse di cui al comma 4 alla copertura del maggior gettito TARES 2013, è disposto il conguaglio, in sede di liquidazione, a valere sui trasferimenti ordinari 2014.>>;

e) dopo il comma 45 è inserito il seguente:

<<45 bis. Qualora entri in vigore una disposizione di legge statale che preveda la non applicazione, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, della disposizione di cui all'articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ai fini della liquidazione di cui al comma 44 si prescinde dalla comunicazione dei dati da parte del Ministero e dalla adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.>>.

2. I commi da 2 a 11 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono abrogati.

## LEGGE REGIONALE N. (14)

<<Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti>>

**Art. 3****(Modifiche alla legge regionale 19/2012)**

1. Al comma 6 dell'articolo 37 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), le parole <<dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<due anni>>.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2012 le parole <<decorso un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<decorsi due anni>>.
3. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole <<, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge,>> sono soppresse;
  - b) le parole <<un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<due anni>>.
4. Al comma 6 dell'articolo 52 della legge regionale 19/2012 le parole <<un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<due anni>>.

**Art. 4****(Norme finanziarie)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, è iscritto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1990 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Accantonamento del maggior gettito conseguente all'introduzione dell'IMU - partita di giro>> e, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, è iscritto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1990 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Oneri derivanti dall'accantonamento da parte dello Stato del maggior gettito conseguente all'introduzione dell'IMU - partita di giro>>.

**Art. 5****(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## LEGGE REGIONALE N. (14)

<<Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti>>

sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

- omissis -

### Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 37

*(Modifiche degli impianti esistenti)*

1. Si intende per modifica degli impianti esistenti uno o più dei seguenti tipi di intervento:
  - a) la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e viceversa;
  - b) l'aumento o la diminuzione del numero di colonnine;
  - c) il cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine erogatrici;
  - d) la sostituzione e la variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di carburanti o di olio lubrificante;
  - e) l'aggiunta di nuovi prodotti erogabili ivi compresi i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili;
  - f) l'inserimento dell'olio lubrificante, se mancante;
  - g) l'installazione di apparecchiature self-service postpagamento;

## LEGGE REGIONALE N. (14)

<<Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti>>

- h) l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento;
  - i) l'estensione delle apparecchiature self-service prepagamento ad altri prodotti già autorizzati;
  - j) l'installazione di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;
  - k) le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto alle norme fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria.
2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformità al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.
3. La comunicazione di cui al comma 2, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, oltre che degli elaborati tecnici di progetto idonei a descrivere gli interventi, è corredata di:
- a) dichiarazione, redatta da un tecnico competente e abilitato per la sottoscrizione del progetto, che gli interventi sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale e di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, e sono realizzati su impianto per il quale siano escluse condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41;
  - b) copia del progetto presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse.
5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.
6. Tutti gli impianti esistenti come definiti all'articolo 34, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, nonché, entro **due anni**, di apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche; si applicano le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5.

## LEGGE REGIONALE N. (14)

<<Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti>>

7. Dell'adempimento di cui al comma 6 è data comunicazione al Comune competente e alla Regione entro quindici giorni dalla fine dei relativi lavori.

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 19/2012, come da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 41**

*(Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti)*

1. È considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:

a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;

b) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;

c) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

d) è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;

e) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;

f) è localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;

g) è situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali è esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente esistenti realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete

## LEGGE REGIONALE N. (14)

<<Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti>>

regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformità all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.

2. È considerato in situazione di inidoneità tecnica:

a) l'impianto esistente che, **decorsi due anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), f) e g), con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6;

b) l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria;

c) l'impianto, ancorché dotato di collaudo in corso di validità, per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformità, nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver modificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformità sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne dà immediata comunicazione al Comune stesso.

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 19/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 43**

*(Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti)*

1. Il titolare dell'impianto in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica può presentare al Comune un proprio programma spontaneo di adeguamento alla normativa vigente, qualora possibile, ovvero un proprio programma di chiusura e rimozione dell'impianto, anche articolati per fasi temporali e in ogni caso da realizzarsi entro e non oltre **due anni** dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura dell'impianto per motivi diversi da quelli di cui al comma 1 presenta al Comune un programma di chiusura volontaria e rimozione dell'impianto.

3. Il Comune verifica l'ammissibilità dei programmi di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.



## LEGGE REGIONALE N. (14)

<<Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti>>

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.

5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.

6. L'inammissibilità dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonché la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalità e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 19/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 52**

(Sanzioni)

1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.

3. L'esercizio degli impianti di cui alla presente legge in assenza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 euro a 12.000 euro.

4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.

5. Nei casi di mancato adeguamento all'installazione di apparecchiature self-service prepagamento negli impianti esistenti entro il termine di cui all'articolo 37, comma 6, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinarsi in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

## LEGGE REGIONALE N. (14)

<<Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti>>

6. Negli altri casi, il mancato adeguamento entro il termine di **due anni** dall'entrata in vigore della presente legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal Comune competente.

7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.